



Bologna, 4 dicembre 2018

Protocollo: 1387 / 351

Federazione: Erboristi Bologna

Ai Signori Soci
Federazione Erboristi Bologna
LORO SEDI

Gentile collega,

unita alla presidente inviamo il Decreto del Ministero della Salute del 27.09.2018 – Cosmetici pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2018.

Al riguardo qui di seguito esemplificate le principali novità impartite dal Decreto.

Nel ringraziare per l'attenzione colgo l'occasione per porgere a voi tutti con cordiali saluti.

Il Presidente
Marina Monzali

Comunicazione FEI del 4 dicembre 2018

Ai Soci FEI

OGGETTO: Cosmetici – Confezionamento ed etichettatura – Procedure di controllo - Decreto Ministero della Salute 27/9/2018

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Salute 27 settembre 2018 recante "Procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione, nonché degli adempimenti e delle comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell'ambito dell'attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici".

Il provvedimento in oggetto, che entrerà in vigore il 23 dicembre p.v., disciplina le procedure di controllo da parte delle autorità di vigilanza e contiene una serie di prescrizioni a carico dei produttori di cosmetici e degli altri operatori economici che vendono cosmetici:

- non preconfezionati;
- confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente;
- preconfezionati in vista della loro vendita immediata.

In questi casi (c.d. cosmetici sfusi), ai fini del confezionamento e dell'etichettatura, l'art. 3 del provvedimento in oggetto dispone che i predetti operatori sono tenuti a rispettare le prescrizioni in materia di buone pratiche di fabbricazione di cui all'art. 8 del regolamento (CE) n. 1223/2009. Negli stessi casi, inoltre, le informazioni obbligatorie da riportare in etichetta ai sensi dell' art. 19, paragrafo 1, del predetto regolamento (CE) n. 1223/2009 devono essere riportate almeno sull'imballaggio secondario, ovvero su un foglio allegato, da parte dell'operatore che fornisce a titolo oneroso o gratuito i cosmetici all'utilizzatore finale, ferma restando l'applicazione delle ulteriori disposizioni in materia di etichettatura di cui ai successivi paragrafi 2, 3, 5 e 6 del medesimo art. 19.

Al riguardo, appare opportuno ricordare che l'art. 17 del D.Lgs. 4 dicembre 2015, n. 204, recante la nuova «Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici», stabilisce che «le sanzioni previste dal presente decreto non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti cosmetici in confezioni originali, qualora la mancata rispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione non presenti segni di alterazione».

Riguardo il campo d'applicazione, l'art. 8 (relativo agli adempimenti e comunicazioni a carico degli operatori di settore) del DM in commento specifica espressamente che gli obblighi a carico del produttore in proprio o per conto terzi di prodotti cosmetici ricomprendono anche le ipotesi di produzione estemporanea e di piccoli volumi, definendo inoltre la nozione di produzione come "l'effettuazione di una o più fasi di fabbricazione del prodotto cosmetico, quale la